

Bruxelles, 3 aprile 2019
(OR. en)

8196/19

UD 110
DELA CT 111

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1989 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.3.2019 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1989 final.

All.: C(2019) 1989 final



Bruxelles, 14.3.2019
C(2019) 1989 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.3.2019

**che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni
del codice doganale dell'Unione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Le versioni in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, neerlandese, slovacca, spagnola e tedesca, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contengono errori. Al fine di allinearle alle altre versioni linguistiche, è necessario adottare un regolamento delegato che rettifichi il regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato rettifica errori di traduzione presenti nelle versioni in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, neerlandese, slovacca, spagnola e tedesca del testo.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.3.2019

**che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni
del codice doganale dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione¹, in particolare gli articoli 7, 62, 156, 160, 212 e 253,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione² contiene un errore nella definizione di cui all'articolo 1, punto 21, per quanto riguarda le merci riservate all'uso personale, modificando così il campo di applicazione della definizione.
- (2) La versione in lingua slovacca del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contiene un errore all'articolo 128, paragrafo 2, che era stato introdotto dal regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione³, per quanto riguarda il valore delle merci aventi posizione doganale di merci unionali, dando così alla disposizione il significato opposto a quello voluto.
- (3) La versione in lingua italiana del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contiene un errore all'articolo 226, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda i dipendenti ivi menzionati.
- (4) La versione in lingua estone del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contiene un errore nella frase introduttiva dell'articolo 226, paragrafo 3, dando così alla disposizione il significato opposto a quello voluto.

¹ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

³ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

- (5) Le versioni in lingua danese, finlandese, francese, greca, neerlandese, spagnola e tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contengono un errore nell'allegato 22-01 per quanto riguarda le merci elencate nello stesso.
- (6) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, neerlandese, slovacca, spagnola e tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/2446. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

- (1) *(non riguarda la versione italiana);*
- (2) *(non riguarda la versione italiana);*
- (3) l'articolo 226, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:
- «b) sono importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione o da dipendenti del proprietario stabiliti nel territorio doganale dell'Unione;»;
- (4) *(non riguarda la versione italiana);*
- (5) *(non riguarda la versione italiana);*
- (6) *(non riguarda la versione italiana);*
- (7) *(non riguarda la versione italiana);*
- (8) *(non riguarda la versione italiana);*
- (9) *(non riguarda la versione italiana);*
- (10) *(non riguarda la versione italiana);*
- (11) *(non riguarda la versione italiana).*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14.3.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER